

(N. 2072)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(MORO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 1975

Proroga del termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1974, n. 355, in materia di benefici in favore dei dipendenti pubblici ex combattenti ed assimilati

ONOREVOLI SENATORI. — L'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, contenente norme a favore dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici appartenenti alla categoria degli ex combattenti ed assimilati, prevede che i posti lasciati liberi dal personale collocato a riposo in applicazione della legge stessa siano portati in diminuzione nella qualifica iniziale del rispettivo ruolo di appartenenza.

Con l'articolo 2 della legge 14 agosto 1974, n. 355, di conversione del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, il Governo è stato delegato a determinare, con decreti aventi valore di legge ordinaria, la misura della riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni, nei casi in cui l'applicazione della citata norma dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, arrechi grave pregiudizio al funzionamento dei servizi delle amministrazioni stesse.

Per l'esercizio di tale delega il legislatore ha fissato il termine di 180 giorni successivi a quello di scadenza del termine concesso per la presentazione delle domande dirette all'anticipato collocamento a riposo.

Il termine per la presentazione della domanda è scaduto il 19 ottobre 1974; il termine per l'emanazione dei decreti delegati viene perciò a scadere col 17 aprile 1975.

Nel termine per l'esercizio della delega, che è da considerare già di per sé appena sufficiente per un esame così complesso delle esigenze di personale dei singoli servizi di ciascuna amministrazione, sono compresi anche i termini di 45 giorni e di 30 giorni previsti per il preliminare parere della Commissione parlamentare e del Consiglio superiore della pubblica amministrazione e per il secondo e definitivo parere della Commissione parlamentare. Sicchè il termine a disposizione del Governo per l'esame della

situazione determinata dall'anticipato collocamento a riposo degli ex combattenti e per l'esame delle osservazioni della Commissione parlamentare e del Consiglio superiore della pubblica amministrazione si è in realtà ridotto a soli 105 giorni.

Di tale stato di disagio in cui si è trovato il Governo per l'esiguità del termine, si sono resi conto tanto il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, che ha riconosciuto di non aver potuto acquisire precisi elementi di giudizio riguardo alla quantificazione della misura delle riduzioni delle dotazioni organiche, quanto la Commissione parlamentare che ha esplicitamente considerata l'opportunità che il Governo assuma la iniziativa necessaria per ottenere una congrua proroga del termine per l'esercizio della delega al fine di poter approfondire convenientemente le indagini per la verifica delle

reali esigenze di personale delle amministrazioni.

Il disegno di legge che si è predisposto intende appunto prorogare il termine per l'esercizio della delega al fine di consentire quell'approfondimento delle indagini auspicato dalla Commissione parlamentare e, ove possibile, per realizzare una revisione degli organici del personale delle amministrazioni coordinata con il provvedimento, attualmente all'esame del Parlamento, diretto al completamento del trasferimento delle funzioni alle Regioni ed al riordinamento della pubblica amministrazione.

Atteso che gli schemi di decreti delegati sono stati già sottoposti all'esame della Commissione parlamentare, si prevede che tale Commissione debba pronunciarsi solo in via definitiva sugli schemi dei decreti che saranno predisposti dal Governo.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il termine per l'emanazione dei decreti aventi valore di legge previsti dal primo comma dell'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 355, di conversione del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, è prorogato al 31 dicembre 1975.

I decreti saranno sottoposti al parere della Commissione parlamentare di cui al secondo comma dell'indicato articolo 2 della legge 14 agosto 1974, n. 355. Il parere dovrà essere espresso entro 30 giorni dalla richiesta del Governo.